

## **ON.LE TRIBUNALE DI PAVIA - SEZIONE LAVORO**

### **RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**

Nell'interesse della sig.ra **BUSCICCHIO CINZIA**, C.F. BSCCNZ67M53B180C, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S - francescoleone@pec.it; fax 091/7794561), dall'Avv. Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D - simona.fell@pec.it; fax 091/7794561) e dall'Avv. Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q - tizianadepasquale@pec.it; fax 091/7794561), elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Palermo, Via della Libertà n. 62, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria a mezzo fax al n. 091/7794561 ovvero a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; tizianadepasquale@pec.it;

### **CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, domiciliato in Roma, Viale Trastevere n. 76/A;
- **Ufficio scolastico regionale per la Lombardia** (C.F. 97254200153), in persona del Dirigente e legale *p.t.*, domiciliato in Milano, Via Polesine, 13;
- **U.S.R per la Lombardia, Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia** (C.F. 80003800184), in persona del Dirigente e legale *p.t.*; domiciliato a Pavia, in Via Piazza Italia n. 4.

### **E NEI CONFRONTI DI**

- Franchini Giulia, docente posizionata in una posizione peggiore rispetto a quella della docente ricorrente, al n. 11 della prima fascia della graduatoria ADEE di Pavia con punti 172.5, che ha ricevuto la proposta di assunzione ai sensi dell'art. 59 e dell'art. 5-ter del D.L. 288/21. (Cfr. doc. 9)
- di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie pubblicate dall'Ambito territoriale di Pavia nella I fascia delle G.P.S. di Pavia (a.s. 2022/2023) per la classe di concorso **ADEE - Sostegno scuola primaria**.

*potenziali resistenti*



\*\*\*\*\*

**Oggetto: Riconoscimento del diritto di parte ricorrente ad essere inclusa nuovamente nella prima fascia delle GPS di Pavia per la classe di concorso ADEE e del suo conseguente diritto all'assunzione, nella qualità di docente specializzata all'estero sul sostegno con provvedimento di riconoscimento del titolo condizionato allo svolgimento delle misure compensative.**

Si premette in

#### FATTO

1. - L'odierna parte ricorrente è una docente non di ruolo in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero (**doc. 1**), più precisamente in Romania. In riferimento a tale titolo, la parte ricorrente ha presentato apposita istanza di riconoscimento presso l'Amministrazione resistente competente (**doc. 2**) e, al fine di sollecitare il Ministero dell'Istruzione, ha instaurato il giudizio avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. iscritto al n. R.G. 209/2022 presso il TAR Lazio, che si è concluso con l'accoglimento del ricorso, come da Sentenza n. 5224/2022 del 27 aprile 2022 (**doc. 3**).

3. – Solo in ottemperanza a tale Sentenza e a distanza di quasi un anno dalla presentazione dell'istanza, in totale disprezzo del termine previsto dalla legge per l'emissione di un provvedimento di riconoscimento, il Ministero resistente le ha Comunicato il provvedimento n. m\_pi.A00DPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R.0001616 del 1° luglio 2022, con il quale ha riconosciuto il suo titolo di specializzazione conseguito all'estero per la classe di concorso **ADEE – Sostegno nella Scuola Primaria**, previo superamento di misure compensative, consistenti, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007, in una prova attitudinale o nel compimento di un tirocinio di adattamento a scelta dell'interessata (**doc. 4**).

In ragione di tale provvedimento, la Prof.ssa Buscicchio ha potuto iniziare solo in data 1° settembre 2022 il tirocinio di adattamento da svolgersi nell'arco dell'anno scolastico, della durata di 300 ore, consistente in esercitazioni di insegnamento nella Scuola primaria, da svolgere presso *“l'Istituto comprensivo PAVIA VIA ANGELINI”* (**doc. 5**).

**Ovviamente, nel caso in cui il Ministero avesse provveduto celermente al riconoscimento del titolo conseguito da parte ricorrente, la stessa avrebbe potuto espletare il suddetto tirocinio già**



**nell'a.s. 2021/2022, così conseguendo il tanto ambito provvedimento di riconoscimento che le avrebbe dato accesso a pieno titolo alla prima fascia delle GPS.**

4. - Con riferimento al presente anno scolastico, infatti, la parte ricorrente ha partecipato alla procedura di inserimento nella prima fascia (**doc. 6**) delle Graduatorie provinciali scolastiche (d'ora in poi GPS) di cui all'O.M. 112/2022 (**doc. 7**), potendo ottenere unicamente l'inserimento con riserva nella prima fascia delle graduatorie di Pavia alla posizione 9 con punti 180 (**doc. 8**).

È d'uopo specificare che, secondo quanto previsto dall'O.M. 112/2022, la prima fascia delle graduatorie di cui è causa costituisce una graduatoria necessaria all'Amministrazione resistente per individuare i docenti abilitati su materia e specializzati sul sostegno ai quali conferire incarichi di docenza annuali al 30/06 o al 31/08.

Al contempo, con riferimento all'a.s. 2022/2023, come era già avvenuto in riferimento all'a.s. 2021/2022, l'inserimento nelle graduatorie in parola ha assunto un'importanza particolare, atteso che queste hanno fornito all'Amministrazione la base per individuare anche docenti destinatari di proposta di assunzione in ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 4, del c.d. del citato D.L. 73/2021 e dall'art. 5-ter del D.L. 288/21.

Tali disposizioni hanno contemplato, limitatamente agli a.s. 2021/2022 e 2022/2023, una procedura straordinaria di assunzione in ruolo per i docenti inseriti nella prima fascia delle GPS, disponendo di reclutare i docenti da tali graduatorie a mezzo di un conferimento di incarico di insegnamento annuale per il primo anno e, successivamente – all'esito del proficuo superamento di una prova a tal uopo predisposta – con l'assunzione a tempo indeterminato.

5. – Tuttavia, come si avrà modo di argomentare nel prosieguo del presente ricorso, in ragione del mancato ottenimento del provvedimento di riconoscimento, parte ricorrente non ha avuto la possibilità di partecipare né alla procedura relativa alle assunzioni a tempo determinato dalla prima fascia delle GPS, né alla procedura straordinaria di assunzione in ruolo ai sensi del su citato combinato disposto dell'art. 5-ter del D.L. 288/21 e dell'art. 59 del D.L. 73/2021.

6. – Ciò in quanto, l'art. 7, co. 4, lett. e) ("Istanza di partecipazione") dell'O.M. 112/2022 (Cfr. doc. 7) ha prescritto che *"qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, [l'istante può iscriversi n.d.r.] con riserva*



di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula del contratto".

In altri termini, il Ministero, con l'Ordinanza 112/2022, ha impedito ai docenti in attesa di riconoscimento del titolo conseguito all'estero di effettuare un inserimento utile all'assunzione, così determinando una esclusione di fatto degli stessi dalla procedura di cui è causa ed in particolare dalle procedure di assunzione a tempo determinato e in ruolo che ne conseguono.

Tale disposizione, già di per sé illegittima per le ragioni che si illustreranno ampiamente in diritto, appare ancora più ingiusta nella fattispecie oggetto di causa, in quanto, in maniera del tutto discriminatoria ed illogica, il Ministero resistente ha iniquamente disciplinato alla stessa maniera due situazioni incontrovertibilmente differenti: quella chi aveva presentato istanza di riconoscimento a ridosso della data di presentazione delle domande di inserimento nelle GPS e la posizione di chi, come parte ricorrente, aveva già presentato istanza da diverso tempo, trovandosi incolpevolmente a subire i danni delle illegittime lungaggini amministrative relative all'istruttoria dell'istanza.

7. Ed invero, in data 30 agosto 2022, l'Amministrazione resistente ha pubblicato il bollettino delle nomine in ruolo, senza inserire parte ricorrente, la quale ha così perso l'occasione di essere assunta in ruolo proprio in ragione della lamentata illegittimità censurata con l'odierno ricorso.

Ciò emerge dal bollettino delle assunzioni in ruolo, con il quale l'Amministrazione ha disposto l'assunzione di docenti con punteggi ben più bassi di quello di parte ricorrente e situati in posizioni deteriori della graduatoria. **(doc. 9)**

Al riguardo, si riporta la posizione della docente Franchini Giulia, la quale, posizionata in una posizione peggiore rispetto a quella della docente ricorrente, al n. 11 della graduatoria con punti 172.5, ha ricevuto la proposta di assunzione ai sensi dell'art. 59 e dell'art. 5-ter del D.L. 288/21. (Cfr. doc. 9)

8. –Ancora più gravemente, in maniera del tutto inspiegabile ed ulteriormente discriminatoria, l'Amministrazione resistente ha proceduto all'esclusione dalle graduatorie di parte ricorrente per asserita carenza del titolo di accesso. **(doc. 10)**



9. – I citati atti amministrativi, dunque, sono illegittimi sotto un doppio profilo:

- per violazione del diritto all'inserimento con riserva in graduatoria di parte ricorrente, previsto dall'art. 7, co. 4, lett. e) ("Istanza di partecipazione") dell'O.M. 112/2022;
- per lesione del diritto all'assunzione di parte ricorrente.

Alla luce delle sin qui esposte considerazioni in fatto, appare necessario proporre il presente ricorso, che si affida alle seguenti ragioni in

## DIRITTO

### **1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 4, DELL'O.M. 112/2022 – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ TRATTAMENTO E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA**

Come riferito in fatto, nella fattispecie in esame, l'Amministrazione resistente ha disposto l'esclusione della stessa dalle graduatorie di interesse, ritenendo non sussistente il titolo di accesso.

Nella propria domanda di inserimento (cfr. doc 6, pag. 8), infatti, la parte ricorrente – che al momento della proposizione della domanda (il 30.05.2022) aveva presentato l'istanza di riconoscimento ma non aveva ancora ottenuto il relativo provvedimento - emesso solo in data 01.07.2022 (Cfr. doc. 4) e prontamente notificato all'Amministrazione (**Doc. 11**) – aveva indicato come titolo di accesso la Sentenza con la quale il TAR Lazio aveva dichiarato l'illegittimità del silenzio formatosi sulla sua istanza di riconoscimento (Cfr. doc. 3).

Ciò a dimostrazione del fatto che la sua situazione di docente in attesa di riconoscimento era ben diversa da quella di chi aveva presentato istanza da meno di quattro mesi ed in attesa dell'emissione di un provvedimento nei termini di legge.

In tutta risposta, l'Amministrazione resistente, lungi dal valutare di riconoscere alla docente parte ricorrente il diritto all'assunzione, ha determinato una ulteriore discriminazione ai suoi danni rispetto ai docenti in posizione deteriore: laddove a questi ultimi, infatti, è stato riconosciuto il diritto all'inserimento in graduatoria con riserva di riconoscimento del titolo, nei confronti di parte ricorrente è stata disposta l'esclusione dalla stessa.



È evidente che tale determina viola direttamente quanto disposto dall'art. 7, comma 4, dell'O.M. (Cfr. doc. 7), il quale, come anticipato in fatto, ha prescritto che *"qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, [l'istante può iscriversi n.d.r.] con riserva di riconoscimento del titolo"*.

La stessa, per altro, ha causato la già descritta inaccettabile disparità di trattamento con i docenti in attesa di riconoscimento ed inseriti con riserva, nella misura in cui ha determinato un trattamento deteriore per la docente parte ricorrente, la quale si trovava in una situazione addirittura migliore rispetto a quella prevista dall'art. 7, co. 4, e purtuttavia è stata vittima di un illegittimo ed ingiusto provvedimento di esclusione.

Infine, il provvedimento di esclusione si paventa come ulteriormente illegittimo ed emesso in eccesso di potere per contraddittorietà manifesta con la precedente comunicazione, con cui l'Amministrazione, sollecitata dalla ricorrente a sciogliere la riserva in graduatoria a seguito dell'emissione del provvedimento condizionato allo svolgimento delle misure compensative, aveva esplicitato il proprio impegno a sciogliere la riserva in questione solo a seguito dello svolgimento del tirocinio. **(doc. 12)**

Donde il primo motivo di ricorso.

## **2. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 19, COMMI 3-BIS E 3-TER DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2022, N. 4 – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

I provvedimenti amministrativi citati sono ulteriormente illegittimi anche per non avere permesso l'assunzione di parte ricorrente, pur se con riserva.

La procedura di cui è causa, infatti, trova fondamento normativo nell'articolo 19, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, il quale è intervenuto a modificare l'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 – di istituzione delle G.P.S. – prevedendo che le parole *"2020/21 e 2021/22, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza"* sono sostituite dalle seguenti *"2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024"*.

Con tale ultima disposizione, il Legislatore aveva disposto per la prima volta la costituzione delle



Graduatorie Provinciali Scolastiche finalizzate al conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo previste dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, attribuendo al Ministero dell'Istruzione il potere di disciplinarne con Ordinanza i profili relativi all'**individuazione ed alla graduazione degli aspiranti** per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

In occasione del necessario rinnovo, dunque, il Legislatore è semplicemente intervenuto a disporre una modifica del testo legislativo limitata all'indicazione del biennio di efficacia 2022/2023 e 2023/2024.

Nulla ha disposto il Legislatore in merito al potere di rideterminare i criteri di accesso alle GPS i quali erano già stati disciplinati dalla precedente Ordinanza, l'O.M. 60/2020 – emanata in seguito alla legge istitutiva delle G.P.S. – la quale, per altro, è stata anche richiamata dal Ministero resistente nella parte premessa del provvedimento impugnato.

Con l'Ordinanza *de qua*, parte ricorrente avrebbe avuto modo di inserirsi con riserva nella prima fascia delle GPS e di partecipare alla successiva fase delle convocazioni.

In altri termini, il Ministero resistente, nella disciplina relativa all'inserimento in prima fascia delle GPS del biennio precedente, aveva garantito un'effettiva partecipazione ai docenti abilitati/specializzati all'estero in attesa di riconoscimento, anche all'evidente fine di ovviare alle indiscutibili lungaggini amministrative imputabili al Ministero resistente relative al procedimento di riconoscimento del titolo.

**Non così, invece, con l'Ordinanza di cui è causa, nella quale, diversamente da quanto avvenuto negli anni passati, il Ministero non ha in alcun modo tenuto in considerazione la posizione di parte ricorrente che, pur avendo aspettato più di un anno per ottenere – solo a seguito di una Sentenza dichiarativa dell'illegittimità del silenzio – un provvedimento di riconoscimento del titolo estero condizionato allo svolgimento delle misure compensative, si trova adesso a non potere più insegnare a causa della previsione illegittima dell'Ordinanza impugnata.**

**Non pare superfluo ribadire, dunque, che la previsione – per altro violata nella fattispecie di cui è causa – dell'ammissione di parte ricorrente ad inserirsi con riserva, unita alla previsione dell'impossibilità per la stessa di ricevere conferimenti di incarico, corrisponde ad una sua**



**esclusione di fatto dalla procedura di cui è causa, atteso che l'unico interesse sotteso all'inserimento nelle graduatorie è proprio quello di esercitare la professione docente.**

Ebbene, è evidente che il Ministero abbia agito, innanzitutto, in violazione di legge per contrasto con l'articolo 19, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, il quale – pur avendo lasciato al Ministero un ampio margine di discrezionalità circa l'individuazione dei criteri di accesso alle GPS – non ne ha di certo permesso la rideterminazione in sede di apertura delle GPS per il prossimo biennio 2022-2024.

In altri termini, **la normativa di riferimento non ha in alcun modo autorizzato il Ministero dell'Istruzione a rivedere in peius la disciplina dei criteri di accesso e graduazione dei docenti nelle GPS.**

L'art. 7, comma 4, dell'impugnata Ordinanza, dunque, è illegittimo nella parte in cui ridetermina i criteri di accesso, escludendo un'ampia fetta di docenti già precedentemente inseriti nelle medesime graduatorie e sempre in attesa di riconoscimento del titolo – quale parte ricorrente – solo in ragione dell'omesso conseguimento del provvedimento di riconoscimento dipendente unicamente dall'inadempimento del Ministero.

Sotto questo profilo, il Ministero resistente ha agito anche in evidente eccesso di potere per contraddittorietà manifesta con il proprio precedente *agere* amministrativo, atteso che – diversamente da quanto avvenuto negli anni passati – ha deciso di applicare ai docenti in attesa di riconoscimento un trattamento deteriore, impedendone addirittura l'impossibilità di ricevere conferimenti di incarico, per un tempo ormai imprevedibile.

Diversamente, per esercitare l'azione amministrativa in maniera coerente e ragionevole, il Ministero resistente avrebbe dovuto permettere nuovamente all'odierna parte ricorrente di presentare **utilmente** domanda di inserimento nella prima fascia e di essere individuata, conseguentemente, in qualità di avente titolo alla stipula di contratto, al pari di quanto avvenuto in occasione dei precedenti aggiornamenti delle graduatorie di cui è causa, al fine di ricevere conferimenti di incarico annuali o in ruolo con clausola risolutiva.

**In merito, si rileva che alle medesime conclusioni è giunto da ultimo anche il Tribunale di Crotone, il quale, in una fattispecie identica a quella di cui è causa ha rilevato l'illegittimità**





dell'Ordinanza 112/2022 in parte qua per "eccesso di potere (e, in particolare, per violazione del principio di ragionevolezza e di logicità-congruità dell'azione amministrativa), in quanto impedisce al beneficiario dell'inserimento con riserva [...] di ottenere proprio quella tutela anticipatoria cui l'inserimento con riserva è preordinato (cioè, l'attribuzione degli incarichi di supplenza), così sostanzialmente pregiudicando il diritto soggettivo all'inserimento con riserva (e precludendo al suo titolare di conseguire la concreta utilità sottesa a tale diritto soggettivo). Dunque, anche in omaggio al principio della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost., deve procedersi alla disapplicazione incidentale ex art. 5, all. e), l. 2248/1865 dell'ultimo periodo dell'art. 7, co. 4, lett. e) dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 6/5/2022 (poiché illegittimo per le ragioni di cui si è detto sopra) e dei relativi provvedimenti attuativi, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente all'ottenimento degli incarichi di supplenza (che costituisce corollario del diritto all'inserimento con riserva) e condanna del Ministero dell'istruzione all'adozione dei provvedimenti consequenziali". (Doc. 13)

Donde il secondo motivo di ricorso.

**3. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 4, LETT. E) DELL'O.M. 60/2020 – ECCESO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1355 DEL CODICE CIVILE**

L'illegittimità dell'azione del Ministero resistente emerge poi anche in riferimento alla previsione contenuta nell'art. 7, co. 4, lett. e) dell'impugnata Ordinanza, secondo la quale i docenti abilitati e/o specializzati all'estero e in attesa di riconoscimento non potranno essere individuati in qualità di avente titolo alla stipula di contratto.

Tale disposizione, invero, realizza una indiretta rideterminazione dei criteri di accesso alla prima fascia delle GPS, rendendo *inutiliter data* l'inclusione dei docenti abilitati/specializzati all'estero e in attesa di riconoscimento, i quali hanno avuto riconosciuta la possibilità di inserirsi senza speranza alcuna di ottenere il bene della vita sperato – il conferimento di incarico annuale – in attesa che il Ministero emetta – in spregio a qualsiasi termine fissato dalla legge – il provvedimento di riconoscimento.

Conseguentemente, la citata disposizione si pone in contrasto con l'art. 7, co. 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 – pure richiamata nella parte premessa dell'Ordinanza impugnata – la quale aveva



correttamente permesso l'inserimento con riserva in prima fascia degli abilitati/specializzati all'estero in attesa di riconoscimento, senza prevedere eccezioni di sorta nei confronti dei docenti inseriti con riserva nelle graduatorie, i quali, una volta inseriti in graduatoria, maturano pertanto – al pari dei docenti inseriti a pieno titolo – la legittima aspettativa a partecipare alle procedure di convocazione.

Del resto, come di recente puntualizzato dal TAR Lazio in relazione ad una fattispecie simile a quella di cui è causa, *“l'ammissione con riserva ad una procedura concorsuale [deve n.d.r.] perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all'espletamento della procedura concorsuale [...], ed altresì nella conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo la riserva accompagnare la “carriera” del suo titolare fino al momento in cui non venga definitivamente sciolta. In una situazione di tal fatta, appare evidente come il contratto di lavoro risolutivamente condizionato, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente, nella specie per diniego del riconoscimento dell'abilitazione, dovrà intendersi risolto”*. (TAR Lazio – Roma, Sez. Terza Bis, sent. dell'8 ottobre 2020, n. 10252 cit.).

Sotto altra prospettiva, le medesime circostanze sono idonee a caratterizzare il provvedimento impugnato come ulteriormente affetto da eccesso di potere per contraddittorietà manifesta.

In proposito, nella medesima pronuncia su richiamata, il TAR Lazio ha rilevato la fondatezza delle *“censure di contraddittorietà dell'agere amministrativo consistente nell'aver ammesso con riserva la ricorrente a partecipare al concorso [...] nonché con lo stesso bando approvato con D.D.G. 1.2.2018 n. 85, il cui art. 3, co. 4 contempla proprio l'ammissione con riserva alla procedura straordinaria di reclutamento dei docenti che abbiano conseguito entro la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2017 (31.5.2017) il titolo di abilitazione – prescritto tassativamente dall'art. 17, co. 3, d.lgs. cit. – all'estero e che, pur non avendo conseguito ancora il formale decreto di riconoscimento da parte del competente dipartimento del MIUR, abbiano presentato al medesimo la domanda di riconoscimento ed altresì istanza di partecipazione al concorso entro i termini di scadenza fissati in via generale per tutti i partecipanti alla procedura”* (cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. Terza Bis, sent. dell'8 ottobre 2020, n. 10252 cit., nonché in senso conforme, sent. n. 3400/2019).

Ancora più gravemente, la contraddittorietà manifesta e la violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza si apprezzano nella parte in cui l'O.M. ha disciplinato allo stesso modo due situazioni totalmente differenti: quella dei docenti in attesa di un provvedimento di riconoscimento



da parte del Ministero nei termini di legge e quella dei docenti vittime delle illegittime lungaggini della Pubblica amministrazione, come parte ricorrente.

Per di più, l'Ordinanza impugnata, nella parte in cui lede il diritto all'assunzione della parte ricorrente, si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 1355 del codice civile, relativa alla condizione potestativa, ai sensi del quale *"È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore"*.

D'altronde, secondo quanto costantemente previsto dalla Corte di Cassazione, la clausola di riserva dell'Amministrazione della facoltà di non procedere all'assunzione andrebbe comunque dichiarata nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c.: la stessa, infatti andrebbe considerata come condizione meramente potestativa, poiché subordinerebbe l'obbligo di assunzione alla mera volontà dell'Amministrazione medesima (cfr., *ex plurimis*, Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sent. dell'1 ottobre 2014, n. 20735).

Tale circostanza, a ben vedere, è palese nel caso di specie, in cui l'Amministrazione resistente ha deciso di subordinare il diritto all'assunzione dell'odierna parte ricorrente al mero riconoscimento del titolo di abilitazione all'estero.

Pertanto, la medesima Amministrazione ha trattato la condizione sospensiva prevista dall'Ordinanza, alla stregua di una inammissibile condizione potestativa, vincolando al suo arbitrio le sorti del diritto all'assunzione, pur se con clausola risolutiva.

Ragionando altrimenti, si finirebbe per aderire all'inaccettabile risultato di porre in capo ai singoli concorrenti le conseguenze derivanti da omissioni colpevoli dell'Amministrazione.

Donde il terzo motivo di ricorso.

\*\*\*\*\*

Da quanto sin qui illustrato in fatto e diritto emerge con evidenza il danno professionale ed economico che sta subendo parte ricorrente sia in termini professionali che economici. Pertanto, le descritte illegittimità giustificano le seguenti richieste di risarcimento danno in forma specifica e per equivalente.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2058 c.c., a parte ricorrente spetta il risarcimento del danno in forma



specifica con la condanna dell'Amministrazione resistente a emettere tutti gli atti ritenuti necessari affinché ottenga la nomina legittimamente spettante sulla base del posto ricoperto in graduatoria o altra equivalente che altrimenti avrebbe maturato laddove fosse stata ritenuta idonea, nonostante l'inserimento con riserva, alla stipula di un contratto. Alla stessa spettano inoltre tutti i diritti conseguenti di natura economica da rinvenirsi nella corresponsione di tutto quanto spettante in termini di risarcimento del danno da perdita di *chances* dal punto di vista giuridico ed economico, con riconoscimento dell'eventuale punteggio illegittimamente non maturato e degli eventuali danni economici da mancata percezione delle retribuzioni legittimamente spettanti da parametrare con riferimento al trattamento economico che la stessa avrebbe percepito ove avesse ottenuto l'incarico di servizio negato (doc. 14)

#### ISTANZA EX ART. 210 E 151 C.P.C.

Ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, si rileva che la parte ricorrente ha già notificato all'odierna parte resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti controinteressati, nello specifico della sig.ra Franchini Giulia, in posizione di graduatoria deteriore rispetto a quella della docente ricorrente e al contempo destinataria di proposta di assunzione ai sensi dell'art. 59 e dell'art. 5-ter del D.L. 288/21. (Cfr. doc. 9), che si troverebbe ad essere postposta in graduatoria e nel bollettino dei conferimenti di incarico. (doc. 15)

In merito, si specifica che la parte ricorrente non ha modo di procedere ad una più esatta identificazione della docente potenziale resistente, della quale l'Amministrazione rende noti unicamente il nome e il cognome, rendendo improbabile l'individuazione anche del Comune di residenza, attività che avrebbe costituito un onere eccessivo tale da trascendere completamente i confini della "ordinaria diligenza", con l'immane conseguenza di ritrovarsi nell'impossibilità concreta di ottemperare agli obblighi di notifica.

Per tale ragione, la parte ricorrente per il tramite di codesta difesa, ha notificato il ricorso alle Amministrazioni resistenti e, per assolvere all'onere di notifica alle altre parti potenzialmente resistenti, ha presentato all'Amministrazione resistente apposita istanza di accesso agli atti – versata in atti – relativa alle informazioni anagrafiche e all'indirizzo di residenza del controinteressato, ma tale richiesta è rimasta inevasa.

Nella previsione del verificarsi di una tale circostanza e stante la perdurante impossibilità di conoscere l'indirizzo di residenza della suddetta persona, la parte ricorrente formula altresì apposita



istanza ex art. 210 c.p.c. chiedendo a codesto Ill.mo Tribunale, al fine di instaurare il regolare contraddittorio, di disporre che l'Amministrazione resistente fornisca i dati identificativi dei controinteressati, così come richiesti, o di autorizzare il ricorrente, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, a notificare il ricorso a mezzo pubblici proclami, anche nelle forme previste dall' art. 151 c.p.c.

E invero, nella fattispecie di cui è causa, i controinteressati ai quali avrebbe dovuto essere notificato il ricorso *de quo* sarebbero, potenzialmente, tutti i docenti inseriti nella graduatoria ADEE di prima fascia delle GPS di Pavia.

Sul punto, si osserva che la tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U. si appalesa oltremodo onerosa e poco proficua, in ragione delle considerazioni che seguono.

L'art. 151 c.p.c. ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax.

Ai sensi dell'art. 32, co. 1° legge n. 69/ 2009, *“gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*.

Inoltre, i Tribunali del Lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica mediante notifica sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito e delle sue articolazioni territoriali, costituenti mezzi certamente più idonei a raggiungere lo scopo della conoscenza della controversia – ed in definitiva della effettiva e regolare costituzione del contraddittorio – ai docenti potenziali resistenti. **(doc. 16)**

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

**FANNO ISTANZA**

affinché l'Ill.ma S.V., condanni l'Amministrazione resistente ad esibire l'indirizzo di residenza della parte potenzialmente resistente ai sensi dell'art. 210 c.p.c.



Inoltre, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso in Gazzetta Ufficiale

#### **VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

nei confronti di tutti i docenti potenzialmente controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/>).

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata chiede che

#### **VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI PAVIA, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissare l'udienza ex art. 415 c.p.c. e pronunciarsi sulle seguenti domande, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi impugnati e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva di ricorrente, tutti richiamati dalla narrativa che precede:

- I. Ritenere e dichiarare l'illegittimità e dunque disapplicare i provvedimenti amministrativi relativi all'esclusione di parte ricorrente dalle graduatorie di interesse e dalle procedure di assunzione di I fascia delle G.P.S. di Pavia per la classe di concorso di parte ricorrente e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della stessa;
- II. conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente all'immediato reinserimento nella I fascia delle G.P.S. di interesse e al conseguente diritto all'assunzione con efficacia giuridica ed economica retroattiva sulla base del posto ricoperto in graduatoria;
- III. conseguentemente, condannare le Amministrazioni resistenti all'immediato reinserimento di parte ricorrente nella I fascia delle G.P.S. di interesse e provvedere alla sua assunzione anche in ruolo con la procedura di cui agli artt. 59 e 5-ter del D.L. 288/21, con efficacia giuridica ed economica retroattiva sulla base del posto ricoperto in graduatoria;
- IV. conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente alla corresponsione di tutto quanto spettante all'odierna parte ricorrente in termini di risarcimento del danno da perdita di chances dal punto di vista giuridico ed economico, con riconoscimento dell'eventuale punteggio illegittimamente non maturato e degli eventuali danni economici da mancata percezione delle retribuzioni legittimamente spettanti da parametrare con riferimento al trattamento economico che



la stessa avrebbe percepito ove avesse ottenuto l'incarico di servizio negatole (cfr. doc. 14).

In via istruttoria, si richiede, dunque, l'ammissione di CTU contabile al fine di quantificare il risarcimento del danno spettante al lavoratore dal giorno in cui sarebbe spettata l'assunzione sino al giorno di effettiva immissione in servizio, consentendo alla parte ricorrente di nominare un proprio consulente tecnico di parte.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia), si dichiara l'odierna parte ricorrente gode dall'esenzione dal pagamento del contributo unificato.

*Salvis iuribus.*

Palermo -Pavia, 7 febbraio 2023

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. Titolo conseguito all'estero;
2. Istanza di riconoscimento del titolo;
3. Sentenza TAR Lazio sul ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a.;
4. Provvedimento di riconoscimento condizionato
5. Convocazione per il tirocinio di adattamento Prof.ssa Buscicchio;
6. Istanza di inserimento nella prima fascia delle PGS
7. O.M. 112/2022;
8. Graduatoria provinciale di prima fascia;
9. Bollettino relativo alle nomine in ruolo;
10. Provvedimento di esclusione
11. Richiesta di scioglimento della riserva;
12. Ordinanza Tribunale di Crotone;
14. Tabella retribuzioni docenti;
15. Istanza di accesso agli atti;
16. Provvedimento di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. Tribunale di Sassari.



17. Autodichiarazione situazione reddituale ai fini del godimento del diritto all'esenzione del contributo unificato.

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale

